

Il commercialista telematico

Occhio puntato sulla “famiglia fiscale” e su chi dichiara redditi bassi rispetto alla manifestazione di ricchezza

Con il redditometro il Fisco parte alla caccia dei finti poveri

a cura di Tonino Morina

esperto fiscale del Sole 24-Ore

docente della scuola superiore di Economia e Finanze Roma

La guerra tra presunte guardie (Fisco) e presunti ladri (evasori) si allunga sulla famiglia. E, con il redditometro formato famiglia, il Fisco parte alla ricerca degli evasori che nascondono la ricchezza per non pagare le tasse. A rischio accertamento chi ha un tenore di vita da “ricco”, ma che dichiara redditi da “povero”. Gli “007” del Fisco controlleranno chi possiede immobili, residenze secondarie, auto di grossa cilindrata, barche o altri beni di lusso e dichiara imponibili bassi. Il Fisco lancia così la campagna contro i falsi poveri. Nel mirino sono le “manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con il reddito dichiarato”. Con la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, l’agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni agli uffici locali per fare decollare il nuovo redditometro “formato famiglia”. I primi controlli riguarderanno i contribuenti già inclusi nel programma annuale delle verifiche fiscali per il 2007. Dopo la calda estate degli studi di settore, con i tanti problemi creati dai continui cambiamenti che ha subito questo strumento induttivo, che interessa quasi cinque milioni di esercenti una libera attività d’impresa, arte o professione, il Fisco riparte con il redditometro. E’ questo un altro strumento induttivo che mette a confronto i beni posseduti, auto, immobili, barche o altri beni, con il reddito dichiarato dalla persona fisica. Nel comunicato stampa diramato dall’agenzia delle Entrate il 9 agosto, si legge che il Fisco farà controlli sui contribuenti con redditi bassi e rilevanti capacità di spesa.

www.commercialistatelematico.com

© 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Il commercialista telematico

Falsi poveri allo “scoperto” a partire dal 2000

L'accertamento mediante il redditometro si può estendere a ritroso, a partire dal periodo d'imposta 2001, che è ancora accertabile nei confronti delle persone fisiche che non si sono avvalsi del condono fiscale del biennio 2003-2004, il cui primo o unico pagamento è scaduto il 16 aprile 2004. L'accertamento dell'anno 2001, ma anche quello relativo all'anno 2000, con dichiarazione presentata nell'anno 2001, è ancora possibile nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi del condono, perchè, ai fini dei controlli fiscali, scatta una proroga di due anni a favore del Fisco. Senza considerare i due anni di proroga, è stabilito che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'atto di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per contro, va precisato che nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi di una delle definizioni previste dal condono fiscale, integrativa semplice, concordato o condono cosiddetto “tombale”, non è possibile eseguire alcun accertamento per gli anni “coperti” dal condono, che potevano arrivare fino all'anno 2002.

Confronto tra ricchezza manifestata e redditi dichiarati

Il Fisco rispolvera dunque il redditometro alla ricerca dei contribuenti ricchi, che dichiarano redditi bassi, evadendo le tasse dovute all'erario. E torna a usare l'accertamento che misura il reddito secondo i beni posseduti o i servizi scelti dai contribuenti. Per consentire agli uffici di acquisire gli elementi necessari per i controlli, anche ai fini della selezione, è in fase di realizzazione una banca dati delle “famiglie fiscali”. L'anagrafe conterrà le informazioni sui contribuenti a partire dal 2001. Quest'anno, entro dicembre, gli uffici dovranno privilegiare le segnalazioni sulla base degli incroci tra autovetture e incrementi patrimoniali, che sono gli acquisti e i possessi più diffusi. Insomma, auto, immobili e altri beni “rilevanti” per

www.commercialistatelematico.com

© 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Il commercialista telematico

l'accertamento. Per i beni acquisiti al patrimonio della persona fisica, l'agenzia delle Entrate sottolinea il fatto che questi beni vanno considerati sotto un duplice profilo:

- patrimoniale: la spesa rileva come esborso, in quota, solo nell'anno di acquisto del bene e nei quattro anni precedenti;
- gestionale: il costo di gestione è rilevante nell'anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione.

Ad esempio, l'acquisto di un'autovettura, di una barca o di un fabbricato è un elemento di capacità contributiva sotto l'aspetto patrimoniale nell'anno di acquisto e nei quattro precedenti, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione rileva, oltre che nell'anno di acquisto, anche per gli anni successivi.

Cos'è il redditometro

Il redditometro è lo strumento che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in base a una scelta e misurazione di certi elementi indicativi di capacità contributiva. La denominazione "redditometro" si usa per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico. La norma che ammette l'uso del redditometro è l'articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, che reca disposizioni in materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Il suo quarto comma stabilisce che l'ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. La determinazione induttiva del reddito può essere fatta dall'ufficio in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta.

Redditometro al centro della politica fiscale del triennio 2007-2009

Il nuovo redditometro, precisano le Entrate, nella richiamata circolare 49/E, prende le mosse dall'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009. Il perseguimento di questo obiettivo passa per il recupero

www.commercialistatelematico.com

Il commercialista telematico

della base imponibile non dichiarata, da attuare, tra l'altro, attraverso "un'attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva". Così, chi ha un'evidente capacità contributiva e dichiara redditi "poveri", rischia l'accertamento mediante il redditometro. Poi, se esistono elementi certi in base ai quali è possibile attribuire al contribuente maggiori redditi, o redditi omessi, l'ufficio, al posto del redditometro, potrà privilegiare la rettifica analitica delle singole categorie di reddito.

L'agenzia delle Entrate avverte gli uffici che, per l'attività di accertamento, nel selezionare i contribuenti da controllare, particolare attenzione dovrà essere posta sul nucleo familiare. Secondo le Entrate, non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, ma di individuare, nell'ambito delle cosiddette "famiglie fiscali", quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano imponibili modesti rispetto alla manifestazione di ricchezza che possono vantare. Così, il Fisco potrà scovare i contribuenti di "effettivo interesse fiscale per il contrasto all'evasione". Gli uffici dovranno perciò valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare per verificare se gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti lo stesso nucleo familiare. Insomma, la famiglia ricca, ma che dichiara redditi globalmente "poveri", sarà controllata dagli "007" del Fisco.

Nelle liste di controllo gli acquisti di auto e immobili

Come segnalato nel paragrafo 4.1 "attività preliminari" della circolare 49/E, i primi controlli devono essere fatti nei confronti dei contribuenti segnalati dall'anagrafe tributaria con le liste AU "autovetture" e T "incrementi patrimoniali". Si tratta delle liste che servono agli uffici per selezionare i contribuenti ai fini dell'accertamento. I primi ad essere controllati entro l'anno 2007 saranno perciò i contribuenti che, ad esempio, risultano nelle due liste, in quanto possessori di auto di grossa cilindrata, e

Il commercialista telematico

che hanno effettuato acquisti di immobili o altri beni di rilevante importo, dichiarando però redditi “poveri”.

Il preliminare controllo della “famiglia fiscale”

Nel paragrafo 5 “considerazioni e indicazioni finali” della circolare 49/E, l’agenzia delle Entrate avverte che nella selezione dei soggetti ai fini dell’attività di accertamento sintetico, mediante il redditometro, particolare attenzione deve essere posta sul nucleo familiare, sotto un duplice aspetto:

- la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l’azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata che sulla base della valorizzazione di elementi a suo carico presenta una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita;
- per converso, attraverso l’analisi e la valutazione fiscale del nucleo familiare, anche a seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile individuare il soggetto o i soggetti verso cui dirigere l’accertamento, cioè i soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio.

Come si è detto, il Fisco non intende mettere in atto un redditometro sulla famiglia, ma vuole individuare nell’ambito delle cosiddette “famiglie fiscali”, quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all’evasione. Per consentire agli uffici di acquisire informazioni in questo senso, anche ai fini della selezione dei soggetti da “controllare”, è in fase di realizzazione una banca dati delle cosiddette “famiglie fiscali” a partire dal periodo d’imposta 2001. L’applicazione consentirà, in una prima fase, di interrogare le persone fisiche che hanno presentato, nell’ambito di un quinquennio, una dichiarazione dei redditi (Unico o modello 730) con i dati dei

Il commercialista telematico

familiari a carico compilati ovvero i cui codici fiscali sono stati indicati quali familiari a carico nel modello Unico o nel modello 730 riferibile ad altro soggetto dichiarante. Oltre agli elementi informativi sulle persone, la banca dati conterrà anche i dati reddituali della “famiglia fiscale” e dei singoli componenti.

La verifica della “famiglia fiscale”

Nel rispetto del redditometro “formato famiglia”, gli uffici devono anche:

- valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare per verificare se gli elementi indicativi di capacità contributiva possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo;
- ricostruire la complessiva situazione del contribuente, nonché dei componenti il suo nucleo, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo o di quelli autonomamente individuati da ciascun ufficio;
- valutare, in particolare, i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni precedenti quelli oggetto di controllo, nonché gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati, quali, ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, eccetera, stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono avere contribuito alle “spese-indice” di capacità contributiva. Al riguardo, nell’ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia è possibile che gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti per l’accertamento possano trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo; in questo caso, sussistendone i presupposti, si procederà al controllo delle posizioni soggettive cui, di fatto, sono imputabili le manifestazioni di spesa;
- valutare la posizione delle persone fisiche che, nei periodi d’imposta d’interesse, hanno svolto attività agricole; in particolare, se il contribuente ha dichiarato redditi agrari, tassati non in base al reddito effettivo prodotto, ma in base alla rendita catastale, il volume di affari Iva eventualmente dichiarato può rappresentare un

Il commercialista telematico

termine di valutazione del potenziale reddito ricavabile dall'attività ai fini della proficuità dell'azione accertatrice e, di conseguenza, della selezione.

Controlli bancari utili per “passare” dagli indizi alle prove di evasione

Per conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa fiscale, gli uffici, sussistendone i presupposti, potranno anche eseguire le indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti soggetti al controllo. Controlli bancari e altre indagini finanziarie che, nell'ambito delle attività improntate alla ricostruzione sintetica del reddito, costituiscono uno strumento importante per trasformare gli indizi di tipo “patrimoniale” e “gestionale” in prove che evidenzino l'effettiva capacità contributiva della persona controllata. Per le Entrate, le indagini finanziarie dovranno essere attivate dall'ufficio valutandone la proficuità, raffrontando perciò i “costi”, rappresentati dalla laboriosità dell'analisi dei rapporti finanziari, con i “benefici”, di natura probatoria, in relazione alla presunta entità degli imponibili recuperabili a tassazione. Rimane fermo che, se nel corso delle indagini finanziarie vengono rilevate movimentazioni riconducibili all'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, l'ufficio dovrà procedere prioritariamente con l'accertamento del reddito delle relative categorie di reddito. In questo ambito saranno fatti valere anche gli elementi di capacità contributiva e sussidiariamente, nei casi di concreta rilevanza, sarà valutata la proficuità dell'accertamento sintetico. Infatti, in presenza di elementi che evidenziano, immediatamente, il conseguimento di maggiori redditi, o redditi omessi, l'ufficio potrà privilegiare la rettifica analitica delle singole categorie reddituali. La determinazione analitica del reddito complessivo consente, peraltro, il puntuale assoggettamento dei maggiori imponibili accertati alle rispettive imposte dovute.

I beni e i servizi del redditometro

I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 recante “determinazione, ai fini

Il commercialista telematico

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva". La tabella che si usa per il calcolo del redditometro è stata integralmente sostituita con decreto ministeriale 19 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 278 del 25 novembre 1992. La denominazione "Redditometro" è usata per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico.

Le nove categorie di beni e servizi

I beni e i servizi individuati sono i seguenti:

1. gli aeromobili;
2. le navi e le imbarcazioni da diporto;
3. gli autoveicoli;
4. gli altri mezzi di trasporto a motore;
5. le roulettes;
6. le residenze principali e secondarie;
7. i collaboratori familiari (da non confondere con i collaboratori dell'impresa familiare);
8. i cavalli da corsa o da equitazione;
9. le assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie).

La "disponibilità" secondo il redditometro

L'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 settembre 1992 stabilisce che i beni e servizi "si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi". Vale perciò la situazione di fatto. Per esempio, l'automobile intestata al figlio studente, senza redditi, è nella "disponibilità" dei genitori. Non si considerano nella disponibilità della persona fisica, e perciò sono esclusi dal redditometro, alcuni dei beni e servizi relativi

Il commercialista telematico

esclusivamente all'attività di impresa di arti o professioni. I beni e i servizi che si possono escludere sono i seguenti:

- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 cc. e roulotte;
- cavalli da equitazione o da corsa;
- riserve di caccia e di pesca;
- assicurazioni di ogni tipo, limitatamente all'indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1992, l'esclusione dal redditometro dei predetti beni e servizi è subordinata alla condizione che i beni e servizi siano "relativi esclusivamente ad attività di impresa o all'esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione". Ne consegue, per esempio, che l'automobile dell'imprenditore o del professionista, che si presume di uso promiscuo, deve essere considerata per metà ai fini del redditometro e per metà ai fini degli altri controlli induttivi delle entrate e dei redditi degli esercenti imprese, arti e professioni (parametri o studi di settore).

Valori dei beni e servizi

La disponibilità dei beni e servizi, anche della stessa categoria, è indicativa, per il relativo periodo d'imposta, di un valore che si ottiene applicando i seguenti criteri:

- si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, che si ricavano dalla tabella, riducendo proporzionalmente ciascuno di tali importi se il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti diversi dalle persone per le quali spettano le deduzioni o le detrazioni fiscali (coniuge, figli e altri familiari a carico), o se per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o se lo stesso è usato nell'esercizio di impresa, arti o professioni; gli importi

Il commercialista telematico

calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del bene o servizio non è duratura per l'intero anno;

- si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella.

Somma dei valori e riduzioni

I valori ottenuti si sommano, usando i seguenti criteri:

- il valore più elevato è considerato per intero, cioè per il 100 per cento;
- il secondo valore è ridotto del 40 e considerato per il 60 per cento;
- il terzo valore è ridotto del 50 e considerato per il 50 per cento;
- il quarto valore è ridotto del 60 e considerato per il 40 per cento;
- i valori successivi sono ridotti dell'80 e considerati per il 20 per cento.

Limite della riduzione

E' stabilito che, in ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non deve essere inferiore all'importo-base indicato nella tabella.

Somma dei valori più incrementi patrimoniali

La somma dei valori è il reddito presunto, al quale si deve aggiungere la quota relativa ad eventuali incrementi patrimoniali determinata a norma del quinto comma dell'articolo 38 del Dpr 600/1973. Questo comma dispone che "qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti". Ne consegue che, per gli investimenti effettuati, si deve attribuire:

- la quota di un quinto all'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- la quota di un quinto a ciascuno dei quattro anni precedenti.

Le "prove" per vincere contro il redditometro

E' stabilito che l'ufficio può procedere all'accertamento cosiddetto "sintetico" del maggior reddito calcolato, nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risulta superiore

Il commercialista telematico

al 25% per un periodo di almeno due anni. Il contribuente può però dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto. Al riguardo, nella circolare 49/E del 9 agosto 2007, l'agenzia delle Entrate avverte che nel corso della fase istruttoria mediante convocazione in ufficio o mediante questionario o nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, cosiddetto concordato a regime, è necessario acquisire tutte le informazioni e la relativa documentazione probatoria non conoscibili attraverso gli strumenti informativi a disposizione, o per suffragare quelli conoscibili, che configurano la "prova contraria" (come previsto dal sesto comma dell'articolo 38, del Dpr 600/1973) che il contribuente oggetto di controllo può fornire prima della notificazione dell'atto di accertamento.

I controlli preliminari degli uffici

Gli uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d'imposta, nell'ambito del biennio oggetto di controllo, di:

- redditi esenti;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali,

nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell'articolo 38 del Dpr 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio:

- utilizzo di finanziamenti;
- utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, eccetera;

Il commercialista telematico

- utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, ma alle rendite catastali aggiornate);
- utilizzo di somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale.

La documentazione acquisita dall'ufficio sarà esaminata, oltre che per procedere o meno con l'accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell'eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è risultato quello che ha effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione. Se sussistono elementi di certa e concreta rilevanza fiscale a carico dei contribuenti, anche a seguito dell'acquisizione di ulteriori informazioni reperibili con gli strumenti informatici a disposizione o presenti in ufficio, si procederà all'inserimento delle relative posizioni nel "Piano dei controlli".

Le "prove" del contribuente

Il contribuente può quindi fornire le prove che giustificano le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile dal redditometro, dimostrando che:

- possiede redditi esenti, quali Bot, Cct, e simili;
- è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro;
- esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti dai cosiddetti venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- il reddito conseguito non è quello effettivamente conseguito per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge;
- ha venduto beni immobili.

Il commercialista telematico

Un esempio classico è quello dell'agricoltore che, pur fatturando diverse decine di mila euro di corrispettivi, può legittimamente dichiarare il minore reddito catastale. Può essere il caso dell'agricoltore che dichiara un volume d'affari Iva di 300mila euro con 50mila euro di costi, ma indica nella dichiarazione dei redditi un reddito dominicale e agrario di 50mila euro. Egli può facilmente dimostrare che lo scostamento segnalato dal redditometro è giustificato, fino a 200mila euro, per la differenza tra il reddito dichiarato di 50mila euro e il reddito effettivamente conseguito di 250mila euro, ma esente.

Redditometro utile se usato nei confronti della malavita

In alcuni casi il redditometro può essere usato proficuamente anche da solo. Ad esempio, può essere usato nei confronti del contribuente in odore di mafia che non presenta la dichiarazione dei redditi, ma che possiede diversi beni immobili, macchine di grossa cilindrata, altri beni e servizi, e depositi bancari elevati, per i quali il redditometro determina sinteticamente un reddito di diversi milioni di euro. Il redditometro può perciò essere veramente efficace, se usato nei confronti di delinquenti ricchi, ma sconosciuti all'amministrazione finanziaria. In questi casi il Fisco può essere veramente molto efficace e utile per la collettività. Per ricordare come può essere efficace il Fisco nei confronti della malavita, sovente si ricorre all'illustre precedente degli anni venti in America che portò all'arresto di Al Capone.

Il commercialista telematico

Il calcolo del redditometro

Per misurare il reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica, si può fare l'esempio di un contribuente che nell'anno **2006** ha avuto nella sua disponibilità i seguenti beni e servizi:

- un'abitazione principale di proprietà a Bologna, di metri quadrati 180;
- una residenza secondaria di proprietà in Liguria, di metri quadrati 120;
- una imbarcazione a vela di 12 metri, immatricolata da 5 anni;
- un'autovettura da 20 HP a gasolio, immatricolata da 2 anni;
- un'autovettura a benzina, da 12 HP, nuova, del costo di 10 mila euro;
- una moto di 750 cc di cilindrata;
- un collaboratore familiare convivente a tempo pieno.

Per lo stesso anno **2006** va considerato un incremento patrimoniale per investimenti effettuati pari a **20mila euro** (un quinto di 100mila euro). Si applica cioè il quinto comma dell'articolo 38 del Dpr 600/73, il quale stabilisce che <<Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti>>. Considerato che il contribuente, nell'anno **2006**, ha effettuato investimenti per **100mila euro**, la spesa rilevante per il redditometro, che va suddivisa per cinque, è quindi di **20mila euro**.

Il commercialista telematico

Determinazione del reddito sintetico 2006

Bene o servizio	Importo	Coefficiente	Ammontare	%	Reddito lordo attribuibile
abitazione principale di proprietà a Bologna, di metri quadrati 180 (per 25,97)	4.674,60	5	23.373,00	40%	9.349,20
residenza secondaria di proprietà in Liguria, di metri quadrati 120 (per 10,70)	1.284,00	5	6.420,00	20%	1.284,00
imbarcazione a vela di 12 metri, immatricolata da 5 anni (3.437,28 euro, più 6,11 euro ogni cm eccedente i 900)	5.270,28	7	33.202,76 <i>(90% di 36.891,96)</i>	60%	19.921,66
autovettura da 20 HP a gasolio, immatricolata da 2 anni (3.465,54 euro, più 293,31 euro per ogni HP eccedente i 16)	4.638,78	6	27.832,68	50%	13.916,34
autovettura a benzina, da 12 HP, nuova, del costo di 10 mila euro	1.808,01	4	7.232,04	20%	1.808,01 <i>(* importo base)</i>
moto di 750 cc di cilindrata	974,89	7	6.824,23	20%	1.364,85
collaboratore familiare convivente a tempo pieno	15.429,56	4	61.718,24	100%	61.718,24
Più incremento patrimoniale dell'anno (un quinto di 100mila euro, pari a 20mila euro)	20.000,00				20.000,00

Totale reddito sintetico attribuibile

129.362,30

Soglia del reddito, al di sotto del quale è applicabile l'accertamento con il redditometro (75% di **129.362,30**)

97.021,73

Il commercialista telematico

LE SEI FASI DEL REDDITOMETRO

Il funzionamento del redditometro si sviluppa in sei fasi. Precisamente, le fasi del triangolo “anagrafe – ufficio - contribuente” sono le seguenti:

Prima fase
L’ANAGRAFE

Invia agli uffici questionari relativi a contribuenti che hanno dichiarato redditi “incongrui rispetto agli indicatori di capacità contributiva”.

Seconda fase
GLI UFFICI

a) notificano i questionari ai contribuenti;
b) curano la raccolta dei questionari e trasmettono i dati all’anagrafe.

Terza fase
L’ANAGRAFE

a) elabora i dati;
b) effettua il confronto “redditometro-reddito dichiarato”;
c) segnala agli uffici le posizioni dei contribuenti il cui reddito dichiarato è inferiore al 75 per cento di quello indicato dal redditometro.

Quarta fase
GLI UFFICI

Ricevuta la comunicazione dall’anagrafe, danno notizia al contribuente dei calcoli effettuati.

Quinta fase
IL CONTRIBUENTE

Entro quindici o trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può trasmettere agli uffici le sue osservazioni.

Sesta fase
GLI UFFICI

Dopo avere ricevuto le osservazioni del contribuente, o dalla scadenza dei 15 o 30 giorni, se non esistono osservazioni, possono scegliere una di queste soluzioni:
a) notificare l’accertamento;

Il commercialista telematico

- b) rinunciare all'accertamento;
- c) avviare ulteriori indagini.

Francofonte, 21 agosto 2007

Tonino Morina

www.commercialistatelematico.com

© 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.